

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 762/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 1760/78 relativo a un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali . . . . . 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 763/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 269/79 che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità . . . . . 2**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 764/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia . . . . . 4**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 765/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia . . . . . 5**
- Regolamento (CEE) n. 766/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 767/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 9
- Regolamento (CEE) n. 768/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 11
- Regolamento (CEE) n. 769/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . . 15
- ★ **Regolamento (CEE) n. 770/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli Stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985 . . . . . 17**

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

★ Regolamento (CEE) n. 771/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e che abroga il regolamento (CEE) n. 399/85 . . . . .	18
Regolamento (CEE) n. 772/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine . . . .	20
Regolamento (CEE) n. 773/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	22
Regolamento (CEE) n. 774/85 della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . .	25

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 762/85 DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1760/78 relativo a un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1760/78<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2003/83<sup>(3)</sup>, l'Italia e la Francia hanno avviato programmi per il miglioramento delle infrastrutture in alcune zone rurali;

considerando che le carenze infrastrutturali ancora esistenti in materia di viabilità rurale, di elettrificazione e di reti di acqua potabile in aziende agricole isolate e in villaggi agricoli pregiudicano gravemente lo sviluppo agricolo delle regioni in causa;

considerando che è quindi indispensabile potenziare dal punto di vista finanziario l'azione comune, onde garantire la continuità dello sviluppo agricolo delle zone interessate;

considerando che, in assenza di altre misure che possano succedere all'azione comune alla sua scadenza, occorre prolungare la durata dell'azione stessa sino alla fine del 1985;

considerando che, data l'insufficienza degli stanziamenti disponibili, è opportuno che una domanda di contributo possa essere eccezionalmente riportata una seconda volta nel 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1760/78 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 11, i testi dei paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  - « 1. La durata dell'azione comune è limitata al 31 dicembre 1985.
  - 3. Il costo stimato dell'azione comune a carico del Fondo è, per la durata di cui al paragrafo 1, di 170 milioni di ECU. »;
- 2) all'articolo 15, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:
  - « Tuttavia, nel 1985 una domanda di contributo può essere riportata una seconda volta. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. M. PANDOLFI

<sup>(1)</sup> GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 139.

<sup>(2)</sup> GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 del 21. 7. 1983, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 763/85 DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1985

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 269/79 che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che l'azione comune forestale istituita dal regolamento (CEE) n. 269/79 <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2119/83 <sup>(3)</sup>, ha destato vivo interesse e viene applicata in modo soddisfacente; che però tale azione comune è giunta a scadenza il 31 dicembre 1984;

considerando che la suddetta azione forestale, i cui benefici per l'agricoltura delle zone circostanti sono indiscutibili, rappresenta soltanto un primo passo verso il miglioramento, mediante un intervento forestale, delle strutture agrarie nelle regioni mediterranee della Comunità, che merita di essere proseguito senza interruzioni;

considerando che, per garantire la continuità dell'azione comune, è opportuno prolungarne la durata sino al 31 dicembre 1985 e, tenuto conto di tale prolungamento, maggiorare del 20 % i limiti materiali per i lavori da eseguire,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 269/79 è modificato come segue:

1) all'articolo 10, i testi dei paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. La durata dell'azione comune è limitata al 31 dicembre 1985.

2. Il costo stimato dell'azione comune a carico del Fondo ammonta, per la durata di cui al paragrafo 1, a 276 milioni di ECU.»;

2) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il contributo del Fondo è pari al 50 % dei costi di realizzazione dei lavori e delle misure di cui all'articolo 2, nei limiti seguenti:

- per l'imboschimento, fino a un valore massimo di 2 000 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 132 000 ettari;
- per il miglioramento di foreste degradate, nella misura necessaria alla conservazione del suolo e delle acque, tramite conversione ed altre misure, quali separazioni tra foreste e pascoli, fino a un valore massimo di 1 700 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 144 000 ettari;
- per i lavori connessi, quali terrazzamento e altri interventi minori di stabilizzazione del suolo, fino a un valore massimo di 900 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 120 000 ettari;
- per la protezione contro gli incendi, soprattutto per quanto riguarda le superfici da imboscire e da migliorare, fino a un valore massimo di 100 unità di conto per ettaro ed entro un limite globale di 300 000 ettari;
- per la costruzione di strade forestali, fino a un valore massimo di 12 000 unità di conto per km entro un limite globale di 3 600 km;
- per i lavori preparatori di cui all'articolo 3, lettera d), fino a un valore massimo di 9 milioni di ECU per i sei anni e per un importo che non superi il 5 % del costo di ogni programma in questione.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. C 72 del 18. 3. 1985, pag. 139.

<sup>(2)</sup> GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 205 del 29. 7. 1983, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. M. PANDOLFI

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 764/85 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 1985

che istituisce un aiuto per la transumanza di ovini, caprini e bovini in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando che i due terzi del territorio ellenico sono costituiti da regioni montagnose particolarmente svantaggiate, in cui l'allevamento rappresenta la principale attività economica; che per le avverse condizioni edafo-climatiche queste regioni possono alimentare le mandrie solo per un certo periodo dell'anno, trascorso il quale le mandrie devono essere trasportate in altre zone;

considerando che, in attesa dell'attuazione in queste regioni di montagna delle azioni strutturali che il Consiglio ha già adottato o dovrà adottare, è opportuno prevedere la concessione a titolo temporaneo e decrescente di un aiuto a favore della transumanza delle mandrie in Grecia;

considerando che tale aiuto costituisce un intervento sul mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1985, la Grecia è autorizzata a concedere un aiuto agli allevatori di ovini, caprini e bovini che

trasportano i loro animali mediante automezzo, per ferrovia o per mare dai pascoli invernali a quelli estivi e viceversa, purché il trasporto interessi un numero minimo di animali e superi una distanza da determinarsi.

2. Per il primo anno l'importo dell'aiuto è pari al 60 % delle spese effettive di trasporto. Per i quattro anni successivi l'importo è pari rispettivamente al 50 %, al 40 %, al 30 % e al 20 % di tali spese.

3. L'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

*Articolo 2*

1. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista:

- per quanto riguarda gli animali delle specie ovina e caprina, all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 1837/80 <sup>(4)</sup>,
- per quanto riguarda gli animali della specie bovina, all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 <sup>(5)</sup>.

2. Tali modalità comprendono in particolare:

- la determinazione del numero minimo di animali da trasportare per beneficiare dell'aiuto;
- la determinazione della distanza minima del trasporto;
- le misure di controllo del regime di aiuto.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F.M. PANDOLFI

<sup>(1)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 107.

<sup>(2)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 765/85 DEL CONSIGLIO**

del 12 marzo 1985

relativo al potenziamento dei servizi di controllo della qualità dei prodotti agricoli in Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4 concernente il cotone,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

considerando che le organizzazioni comuni dei mercati agricoli e la regolamentazione per il cotone affidano alle autorità nazionali la realizzazione di numerosi controlli della qualità dei prodotti commercializzati od offerti all'intervento;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che, in alcuni settori, i servizi ellenici non dispongono di personale sufficiente per garantire la soddisfacente esecuzione di tali controlli; che tale situazione non facilita la corretta applicazione delle regolamentazioni comunitarie né una migliore valorizzazione dei prodotti greci;

considerando che, per ovviare a tali inconvenienti, è opportuno favorire il potenziamento dei servizi greci di controllo ponendo a carico della Comunità, a titolo temporaneo e decrescente, una parte delle spese sostenute per l'assunzione e la formazione del personale supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 marzo 1985, la Comunità assume a proprio carico, nella misura dell'80 % per il primo anno, del 60 % per il secondo anno, del 50 % per il terzo anno, del 40 % per il quarto anno e del 20 % per il quinto anno, le spese sostenute dalla Grecia per la retribuzione e la formazione del personale assunto a decorrere dalla data di cui sopra e destinato a rafforzare i servizi incaricati del controllo:

- del rispetto delle norme comuni di qualità o di commercializzazione dei prodotti agricoli commercializzati sul territorio greco, ritirati dal mercato o spediti da tale territorio,
- del rispetto dei criteri qualitativi minimi previsti per i prodotti agricoli offerti all'intervento,
- del rispetto dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia veterinaria,
- del rispetto delle norme sanitarie e qualitative alla produzione in Grecia del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- della classificazione qualitativa del cotone consegnato alla sgranatura.

*Articolo 2*

La partecipazione finanziaria della Comunità è limitata alle spese di retribuzione e di formazione di:

- a) 125 controllori dell'osservanza delle norme comuni di qualità o di commercializzazione, in particolare per quanto riguarda gli ortofrutticoli commercializzati sul territorio greco o ritirati dal mercato;
- b) 80 controllori dell'osservanza dei criteri qualitativi dei prodotti offerti all'intervento;
- c) 100 controllori dell'applicazione delle direttive comunitarie in materia veterinaria;
- d) 20 controllori dell'osservanza delle norme sanitarie e qualitative alla produzione in Grecia del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- e) 30 controllori della classificazione qualitativa del cotone consegnato alla sgranatura.

*Articolo 3*

Ai fini del presente regolamento, per « retribuzione » si intendono gli stipendi dei controllori e le spese di trasferta relative all'espletamento dei loro compiti.

*Articolo 4*

1. La formazione dei controllori deve consentire agli interessati di acquisire conoscenze sufficienti all'espletamento dei loro compiti.

2. I corsi di base devono comprendere almeno tre mesi di formazione teorica e pratica.

<sup>(1)</sup> GU n. C 172 del 2. 7. 1984, pag. 107.

*Articolo 5*

L'importo annuo delle spese a carico della Comunità è stabilito dalla Commissione in base alle indicazioni fornite dalla Grecia.

*Articolo 6*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate, per quanto occorre, secondo la proce-

dura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 <sup>(1)</sup>, o a seconda dei casi, ai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 1985.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

F. M. PANDOLFI

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 766/85 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1985

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3131/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 marzo 1985;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3131/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 293 del 10. 11. 1984, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	76,91
10.01 B II	Frumento duro	118,33 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
10.02	Segala	80,87 <sup>(6)</sup>
10.03	Orzo	79,50
10.04	Avena	59,58
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	67,05 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	79,50 <sup>(4)</sup>
10.07 C	Sorgo	68,23 <sup>(4)</sup>
10.07 D I	Triticale	<sup>(7)</sup>
10.07 D II	Altri cereali	0 <sup>(5)</sup>
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	122,65
11.01 B	Farine di segala	128,20
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	197,08
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	130,29

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 767/85 DELLA COMMISSIONE****del 26 marzo 1985****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 marzo 1985;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	8,28	8,28	8,28
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	2,76	2,76	2,80
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	25,32	25,32	25,32
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 768/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 marzo 1985**

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1027/84<sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo

all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75<sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75<sup>(10)</sup>, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75<sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/84<sup>(12)</sup>, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(13)</sup>;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

<sup>(6)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 15.

<sup>(7)</sup> GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

<sup>(8)</sup> GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

<sup>(9)</sup> GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

<sup>(10)</sup> GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

<sup>(11)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

<sup>(12)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 14.

<sup>(13)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

considerando che, per quanto concerne i prodotti della sottovoce 07.06 A, il regolamento (CEE) n. 604/83 del Consiglio, del 14 marzo 1983, relativo al regime all'importazione applicabile dal 1983 al 1986 ai prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo può essere uguale al 6 % ad valorem ed ha previsto a tale scopo la modifica della tariffa doganale comune ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 <sup>(3)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 72 del 18. 3. 1983, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	75,84 <sup>(1)</sup>	74,03 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
07.06 A II	78,86 <sup>(1)</sup>	74,03 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
11.01 C <sup>(2)</sup>	142,55	136,51
11.01 D <sup>(2)</sup>	104,32	98,28
11.01 E I <sup>(2)</sup>	123,60	117,56
11.01 E II <sup>(2)</sup>	69,64	66,62
11.01 F <sup>(2)</sup>	53,54	50,52
11.01 G <sup>(2)</sup>	72,02	69,00
11.02 A II <sup>(2)</sup>	150,22	144,18
11.02 A III <sup>(2)</sup>	142,55	136,51
11.02 A IV <sup>(2)</sup>	104,32	98,28
11.02 A V a) 1 <sup>(2)</sup>	88,66	82,62
11.02 A V a) 2 <sup>(2)</sup>	123,60	117,56
11.02 A V b) <sup>(2)</sup>	69,64	66,62
11.02 A VI <sup>(2)</sup>	53,54	50,52
11.02 A VII <sup>(2)</sup>	72,02	69,00
11.02 B I a) 1 <sup>(2)</sup>	124,36	121,34
11.02 B I a) 2 aa)	58,71	55,69
11.02 B I a) 2 bb) <sup>(2)</sup>	101,30	98,28
11.02 B I b) 1 <sup>(2)</sup>	124,36	121,34
11.02 B I b) 2 <sup>(2)</sup>	101,30	98,28
11.02 B II a) <sup>(2)</sup>	98,62	95,60
11.02 B II b) <sup>(2)</sup>	109,55	106,53
11.02 B II c) <sup>(2)</sup>	107,52	104,50
11.02 B II d) <sup>(2)</sup>	111,26	108,24
11.02 C I <sup>(2)</sup>	118,03	115,01
11.02 C II <sup>(2)</sup>	131,18	128,16
11.02 C III <sup>(2)</sup>	195,64	189,60
11.02 C IV <sup>(2)</sup>	90,38	87,36
11.02 C V <sup>(2)</sup>	107,52	104,50
11.02 C VI <sup>(2)</sup>	111,26	108,24
11.02 D I <sup>(2)</sup>	76,34	73,32
11.02 D II <sup>(2)</sup>	84,72	81,70
11.02 D III <sup>(2)</sup>	80,38	77,36
11.02 D IV <sup>(2)</sup>	58,71	55,69
11.02 D V <sup>(2)</sup>	69,64	66,62
11.02 D VI <sup>(2)</sup>	72,02	69,00
11.02 E I a) 1 <sup>(2)</sup>	80,38	77,36
11.02 E I a) 2 <sup>(2)</sup>	58,71	55,69
11.02 E I b) 1 <sup>(2)</sup>	157,72	151,68
11.02 E I b) 2 <sup>(2)</sup>	115,24	109,20
11.02 E II a) <sup>(2)</sup>	135,42	129,38
11.02 E II b) <sup>(2)</sup>	150,22	144,18
11.02 E II c) <sup>(2)</sup>	123,60	117,56
11.02 E II d) 1 <sup>(2)</sup>	91,83	85,79
11.02 E II d) 2 <sup>(2)</sup>	127,81	121,77
11.02 F I <sup>(2)</sup>	135,42	129,38
11.02 F II <sup>(2)</sup>	150,22	144,18
11.02 F III <sup>(2)</sup>	142,55	136,51
11.02 F IV <sup>(2)</sup>	104,32	98,28

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F V <sup>(2)</sup>	123,60	117,56
11.02 F VI <sup>(2)</sup>	53,54	50,52
11.02 F VII <sup>(2)</sup>	72,02	69,00
11.02 G I	59,95	53,91
11.02 G II	55,02	48,98
11.04 C I	78,86	72,21 <sup>(5)</sup>
11.04 C II a)	94,45	70,27 <sup>(5)</sup>
11.04 C II b)	125,70	101,52 <sup>(5)</sup>
11.07 A I a)	138,83	127,95
11.07 A I b)	106,48	95,60
11.07 A II a)	145,88 <sup>(4)</sup>	135,00
11.07 A II b)	111,75	100,87
11.07 B	128,43 <sup>(4)</sup>	117,55
11.08 A I	94,45	73,90
11.08 A II	66,93	36,10
11.08 A III	117,55	97,00
11.08 A IV	94,45	73,90
11.08 A V	94,45	36,95 <sup>(5)</sup>
11.09	357,70	176,36
17.02 B II a) <sup>(3)</sup>	193,11	96,39
17.02 B II b) <sup>(3)</sup>	140,39	73,90
17.02 F II a)	197,70	100,98
17.02 F II b)	136,72	70,23
21.07 F II	140,39	73,90
23.02 A I a)	35,82	29,82
23.02 A I b)	69,91	63,91
23.02 A II a)	35,82	29,82
23.02 A II b)	69,91	63,91
23.03 A I	273,14	91,80

(1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.

(2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 769/85 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1985

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento

(CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(5)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84<sup>(7)</sup>,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1985.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

<sup>(4)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	21,76	10,45
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	514,98	504,10
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	43,54	32,66
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	537,19	526,31
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	76,19	65,31
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	569,84	558,96

**REGOLAMENTO (CEE) N. 770/85 DELLA COMMISSIONE****del 26 marzo 1985****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2710/84, che definisce le modalità per la ripartizione tra i piccoli produttori di latte, da parte degli Stati membri, degli importi fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/84 per la campagna lattiera 1984/1985**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo a un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1206/84 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2 bis,considerando che il regolamento (CEE) n. 1207/84 del Consiglio <sup>(3)</sup> ha fissato, per le campagne lattiere 1984/85 e 1985/86, gli importi per Stato membro e i criteri di ripartizione tra i produttori degli aiuti destinati a sostenere il reddito dei piccoli produttori di latte ;considerando che il regolamento (CEE) n. 2710/84 della Commissione <sup>(4)</sup> fissa la data alla quale gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che intendono prendere per la ripartizione degli aiuti,

nonchè la data entro la quale è effettuata la ripartizione stessa ; che alcuni Stati membri hanno avuto ed hanno tuttora difficoltà a rispettare queste due date ; che esse devono essere pertanto posposte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le date del 1° gennaio 1985 e del 1° aprile 1985, menzionate all'articolo 1, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2710/84, sono sostituite rispettivamente dalle date del 1° aprile 1985 e del 1° agosto 1985.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.<sup>(2)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 73.<sup>(3)</sup> GU n. L 115 dell'1. 5. 1984, pag. 74.<sup>(4)</sup> GU n. L 258 del 27. 9. 1984, pag. 11.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 771/85 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico e che abroga il regolamento (CEE) n. 399/85

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 591/85<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2213/76 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 79/85<sup>(4)</sup>, che stabilisce le condizioni di immissione sul mercato delle giacenze di latte scremato in polvere acquistate dagli organismi d'intervento, è stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 399/85 della Commissione<sup>(5)</sup>; che, tenuto conto della recente evoluzione dei prezzi del latte scremato in polvere sul mercato comunitario, è opportuno rendere nuovamente applicabile l'articolo precitato;

considerando che, per evitare eventuali speculazioni in conseguenza della fissazione dei nuovi prezzi d'acquisto del latte scremato in polvere per la nuova campagna di commercializzazione, è opportuno limitare la quantità del latte scremato messa in vendita dagli organismi d'intervento degli Stati membri a quella entrata all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 1984, nonché ridurre il termine previsto per la presa in consegna del latte scremato in polvere;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2213/76 gli operatori che partecipano a forniture di latte scremato in polvere in provenienza dal mercato, nell'ambito dell'aiuto alimentare, hanno la facoltà di acquistare un quantitativo di latte scremato in polvere d'intervento al prezzo d'acquisto diminuito di 3 ECU/kg; che, tenuto conto dell'evoluzione del mercato, occorre sopprimere tale possibilità; che, tuttavia, tale possibilità deve essere ancora concessa agli operatori che continuano a beneficiarne malgrado la sospensione prevista dal regolamento (CEE) n. 399/85, vale a dire gli operatori che erano già stati designati alla data del 16 febbraio 1985;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 399/85 è abrogato.

*Articolo 2*

Il regolamento (CEE) n. 2213/76 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Gli organismi d'intervento degli Stati membri vendono a chiunque vi abbia interesse latte scremato in polvere da essi detenuto e immagazzinato anteriormente al 1° gennaio 1984 ».

2) Nell'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il latte scremato in polvere è venduto:

- a) partenza magazzino, ad un prezzo uguale al prezzo d'acquisto applicato dall'organismo d'intervento al momento della conclusione del contratto di vendita, maggiorato di 3 ECU/kg;
- b) per partite di 10 tonnellate e più ».

3) Nell'articolo 3, il testo del paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente testo:

« L'acquirente prende in consegna il latte scremato in polvere entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla data della conclusione del contratto di vendita ».

*Articolo 3*

Gli operatori che forniscono la prova che sono stati designati anteriormente al 16 febbraio 1985 dall'organismo d'intervento per consegnare un quantitativo di latte scremato in polvere in provenienza dal mercato nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1354/83, hanno la facoltà di acquistare, in virtù del regolamento (CEE) n. 2213/76, un quantitativo inferiore o uguale di latte scremato in polvere ad un prezzo, partenza magazzino,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 68 dell'8. 3. 1985, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 249 dell'11. 9. 1976, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU n. L 11 del 12. 1. 1985, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU n. L 48 del 16. 2. 1985, pag. 25.

uguale al prezzo d'acquisto applicato al momento della conclusione del contratto di vendita, diminuito di 3 ECU/100 kg. Il contratto d'acquisto viene concluso entro un mese dalla fine del periodo di imbarco fissato per la fornitura dell'aiuto alimentare in questione.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 772/85 DELLA COMMISSIONE****del 26 marzo 1985****che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,considerando che, a causa della situazione sanitaria esistente nel settore dell'allevamento in Belgio, sono state adottate per questo Stato membro, in virtù del regolamento (CEE) n. 686/85<sup>(3)</sup>, misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine; che, affinché tali misure siano più efficaci, è opportuno aumentare gli importi degli aiuti e prevedere un prefinanziamento degli aiuti quando i lavori di immagazzinamento sono ultimati; che, tuttavia tale misura rafforzata può essere limitata alla zona I, nella quale sono stati constatati focolai di peste suina africana e che è definita dalla parte del Regno situata ad ovest della linea formata dal canale Gand-Terneuzen, a partire dalla frontiera olandese sino a Gand, dalla Schelda a monte di Gand sino a Espierres ed il canale di Espierres sino alla frontiera francese;considerando che a tal fine è opportuno accordare specificamente per la zona I, aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti sensibili secondo le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine quali sono state stabilite con regolamento (CEE) n. 1092/80 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 201/85<sup>(4)</sup>, e prevedere deroghe all'articolo 5, paragrafo 1 ed all'articolo 6, paragrafo 3, di questo stesso regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. A datare dal 27 marzo e fino al 26 aprile 1985 possono essere presentate domande di aiuto all'am-

masso privato nel settore delle carni suine presso l'organismo d'intervento belga conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1092/80 e del presente regolamento.

Possono beneficiare di tali aiuti unicamente i prodotti provenienti da suini allevati e macellati nella zona I. L'elenco dei prodotti che possono beneficiare degli aiuti e i relativi importi sono fissati in allegato.

2. Se la durata d'ammasso è prorogata ovvero ridotta, l'importo degli aiuti è adattato in conformità. Gli importi dei supplementi per mese o delle detrazioni per giorno sono fissati nell'allegato, colonne 7 e 8.

*Articolo 2*

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotti, sono i seguenti:

- a) 10 tonnellate per le carcasse o mezzene,
- b) 5 tonnellate per tutti gli altri prodotti.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/80, la cauzione ammonta al 100 % degli importi degli aiuti fissati nell'allegato.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1092/80, l'organismo d'intervento paga, su richiesta dell'interessato, un anticipo per un importo pari all'80 % dell'aiuto, quando l'immagazzinamento è effettuato in conformità del contratto di ammasso.

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, p. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 307 del 18. 11. 1980, p. 5.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 16. 3. 1985, p. 12.<sup>(4)</sup> GU n. L 114 del 3. 5. 1980, p. 22.<sup>(5)</sup> GU n. L 23 del 26. 1. 1985, p. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

(in ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti per i quali sono concessi aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di				Supplementi o detrazioni	
		4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7	8
ex 02.01 A III a) 1	Carcasse intere o mezzene, presentate senza testa, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, diaframma e midollo spinale, fresche o refrigerate <sup>(1)</sup>	522	553	584	615	31	1,03
ex 02.01 A III a) 2	Prosciutti, freschi o refrigerati	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 3	Parti anteriori o spalle fresche o refrigerate	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 4	Lombate, con o senza schiena, schiene, fresche o refrigerate <sup>(2)</sup>	628	663	698	733	35	1,17
ex 02.01 A III a) 5	Pancette tali quali o in taglio rettangolare, fresche o refrigerate	326	353	380	407	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Pancette, tali quali o in taglio rettangolare, senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate	326	353	380	407	27	0,90
ex 02.01 A III a) 6	Tagli corrispondenti a « middles », con o senza cotenna, grasso, osso, freschi o refrigerati <sup>(3)</sup>	480	509	538	567	29	0,97
ex 02.01 A III a) 6 aa)	Prosciutti, parti anteriori, spalle, con o senza schiena, schiene, disossati, freschi o refrigerati <sup>(4)</sup>	628	663	698	733	35	1,17

<sup>(1)</sup> Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse o mezzene, presentate secondo il taglio « Wiltshire », cioè senza testa, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

<sup>(2)</sup> Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

<sup>(3)</sup> La stessa presentazione dei prodotti della sottovoce 02.06 B I a) 2.

<sup>(4)</sup> Le lombate e le schiene di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa) si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 millimetri di spessore.

La quantità minima di 5 tonnellate concerne l'insieme dei prodotti.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 773/85 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1985

**che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 4 marzo 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 4 marzo 1985, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 4 marzo 1985, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 4 marzo 1985, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell'*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

<sup>(3)</sup> GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

*ALLEGATO I*

**Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 4 marzo 1985**

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	122,334 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (1)

(1) Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

## ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 4 marzo 1985

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	57,497
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	122,334
	2. Busto o mezzo busto	85,634
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	134,567
	4. Coscia intera o mezza coscia	159,034
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	159,034
	bb) Pezzi disossati	222,648
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	91,751
	2. Busto o mezzo busto	64,226
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	100,926
	4. Coscia intera o mezza coscia	119,276
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	119,276
	bb) Pezzi disossati	166,987
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	159,034
	2. disossate	222,648
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	
	— non disossate	159,034
	— disossate	222,648

**REGOLAMENTO (CEE) N. 774/85 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 marzo 1985**

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 753/85 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1985.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

<sup>(4)</sup> GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 24.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1985, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

		<i>(ECU/100 kg)</i>
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	46,58
	B. Zuccheri greggi	40,54 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA SETTORE DELLA PLASTICA E DELLA GOMMA

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

### *PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura*

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

### *PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione*

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

### *PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti*

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo il tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

### *PARTE D: Scheda d'impresa*

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-5076-1

Kat/Cat: CB-40-84-876-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 15,39 ECU, 700 FB, 21 200 LIT

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

## TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA

Settore del metallo — Seconda edizione

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

### *PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura*

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

### *PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione*

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

### *PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti*

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo in tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

### *PARTE D: Scheda d'impresa*

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-4271-8

Kat/Cat: CB-40-84-125-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 17,36 ECU, 800 FB, 23 900 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
L-2985 Lussemburgo

## GUIDA DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

II/84

Il Consiglio è al centro del processo di deliberazione comunitaria.

La presente guida fornisce una rassegna della sua struttura, delle sue competenze e del suo funzionamento. Aggiornata due volte all'anno, essa offre tra l'altro al lettore l'elenco dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che partecipano abitualmente alle sessioni del Consiglio, l'elenco dei membri del comitato dei rappresentanti permanenti, l'organigramma della rappresentanza permanente di ciascuno Stato membro, la struttura del segretariato generale del Consiglio. Essa contiene inoltre informazioni utili concernenti i comitati che operano all'interno del Consiglio, nonché i consigli misti di associazione e di cooperazione, il Consiglio dei ministri ACP-CEE e le rappresentanze degli Stati ACP presso la Comunità.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN: 92-824-0181-2

BX-41-84-733-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 125 FB, 3 800 LIT.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Lussemburgo